

N. R.G. 9374/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Vincenzo Perozziello	Presidente Relatore
dott. Mariana Galioto	Giudice
dott. Angelo Mambriani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **9374/2014** promossa da:

FALL.TO GP AUTO SRL (C.F. 0205160122), con il patrocinio dell'avv. GRANATA SERGIO e dell'avv. BERTONI MAURIZIO (BRTMRZ72A12F205V) CORSO DI PORTA VERCELLINA, 4 20123 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA BERNASCONE 1 20100 VARESEpresso il difensore avv. GRANATA SERGIO

ATTORE/I
contro

GIOVANNI TERZIROLI (C.F. QDRSRG53C07C004V), con il patrocinio dell'avv. ASCOLI MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA F. APRILE 7 20122 VARESEpresso il difensore avv. ASCOLI MARCO

GIANLUCA TERZIROLI (C.F. TRZGLC75L20L682E), con il patrocinio dell'avv. ASCOLI MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA F. APRILE 7 20122 VARESEpresso il difensore avv. ASCOLI MARCO

CARLA TERZIROLI (C.F. TRZCRL55E58L682J), con il patrocinio dell'avv. VALCAVI GIAN PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BORGONUOVO, 9 20121 MILANOpresso il difensore avv. VALCAVI GIAN PAOLO

MARIA CHIARA TERZIROLI (C.F. QDRLSN79H01B300B), con il patrocinio dell'avv. AMBROSETTI FABIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in FAX 0332-498885 VARESEpresso il difensore avv. AMBROSETTI FABIO

CHIARA PIATTI (C.F. PTTCHR79P58L682I), con il patrocinio dell'avv. VALCAVI GIAN PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BORGONUOVO, 9 20121 MILANOpresso il difensore avv. VALCAVI GIAN PAOLO

CONVENUTO/I

ANTONIO IANNACCONE (C.F. NNCNTN47A07G906Y) rappresentato e difeso dall'avv. MARASCIULO MARTINO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA PUCCINI, 15 21100 VARESE presso il difensore avv. MARASCIULO MARTINO

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONIS.P.A. O BREVEMENTE ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. 00774430151) rappresentato e difeso dall'avv. PASTORINO CRISTINA e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA MEDARDO ROSSO, 15 20159 MILANO presso il difensore avv. PASTORINO CRISTINA

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione conclusioni, come di seguito:

Per FALL.TO GP AUTO SRL

IN LIMINE LITIS:

solo per la denegata ipotesi in cui si ritenesse che l'accertamento (incidentale) contenuto nel decreto del tribunale di Varese in data 17/19 giugno 2014 in relazione alla qualifica di amministratore di fatto rivestita dal convenuto Terzioli Giovanni possa spiegare efficacia di giudicato nel presente giudizio, disporre la sospensione della presente causa in attesa della definizione del giudizio di Cassazione quale promosso da Terzioli Giovanni avverso detto decreto.

NEL MERITO:

accertato preliminarmente e dichiarato che il convenuto Terzioli Giovanni ha assunto e svolto nell'ambito della G.P. Auto s.r.l. le funzioni di amministratore di fatto, preso atto delle dichiarazioni di natura confessoria rese da Terzioli Maria Chiara (nell'ambito del presente giudizio) e da Terzioli Carla, condannare

1) gli amministratori Terzioli Gianluca, Terzioli Carla, Piatti Chiara e Terzioli Maria Chiara (in carica alla data del 22 ottobre 2009) nonché l'amministratore di fatto Terzioli Giovanni, in solido fra loro, al pagamento dell'importo di Euro 276.174,00 (oltre interessi e rivalutazione) corrispondente agli ammanchi di cassa riconosciuti ed ammessi dagli amministratori medesimi, ovvero al diverso importo che si riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;

2) l'amministratrice Terzioli Maria Chiara (oltre al pagamento della detta somma) anche al pagamento, in solido con gli amministratori Terzioli Gianluca e Terzioli Giovanni, dell'importo di Euro 154.440,00 (pari alla quota di perdita gestionale del 2011 quantomeno anche ad essa Terzioli Maria

Chiara imputabile) ovvero del diverso importo che si riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione e 3) gli amministratori Terzioli Gianluca e Terzioli Giovanni, in solido fra loro, oltre che degli ammanchi di cassa, anche dell'importo di Euro 676.603,00 (corrispondente alla perdita gestionale determinatasi

nel 2011) nonché dell'importo di Euro 181.800,00, pari al pregiudizio determinatosi per effetto degli atti distrattivi e dissipativi evidenziati e descritti nei paragrafi VI e VII dell'atto di citazione, ovvero del diverso importo che si riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese.

IN VIA ISTRUTTORIA:

A) ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze:

13) "vero che le cambiali di cui alle distinte 12 giugno e 27

giugno 2012 che si rammostrano (**documenti 42/44 in atti di parte attrice**) per l'importo complessivo di Euro 4.675,003 sono state emesse dai clienti di GP Auto, indicati nelle distinte medesime, in favore della GP Auto s.r.l. ed incassate dalla GP Auto Service di Terziroli Giovanni”;

14) “vero che Terziroli Giovanni ha gestito, impartendo ogni opportuna direttiva, istruzione ed autorizzazione al venditore Zappalà Giovanni, il (ed assunto ogni decisione in merito al) rapporto intrattenuto con la società serba Auto Jankes Doo relativa alle vendite delle vetture di cui alle fatture che si rammostrano (**documenti da 45 a 68 in atti di parte attrice**)”;

15) “vero che il corrispettivo di Euro 27.500,00, versato in contanti dalla acquirente Auto Jankes Doo nelle mani del sig. Zappalà Giovanni, è stato da quest'ultimo rimesso al sig. Terziroli Giovanni per il tramite della moglie di quest'ultimo”;

16) “vero che vero Terziroli Giovanni ha gestito direttamente, assumendo ogni decisione in merito, il rapporto intrattenuto con la società bulgara Diva Auto Eood relativa alle vendite delle vetture di cui alle fatture che si rammostrano (**documenti da 69 a 76 in atti di parte attrice**)”;

17) “vero che il corrispettivo di Euro 1.800,00, versato in contanti dalla acquirente Diva Auto Eood, è stato acquisito e trattenuto dal sig. Terziroli Giovanni”

Si indicano quali testimoni: Zappalà Giovanni; titolare/legale rappresentante della Diva Auto Eood corrente in Sofia (Bulgaria); titolare/legale rappresentante della Auto Jankes Doo corrente in Pozarevac (Serbia); Caputo Davide; sig. Cecchetto ex dipendente GP Auto.

B) disporsi occorrendo consulenza tecnica-contabile volta ad accertare la data della perdita effettiva del capitale sociale e l'ammontare della perdita gestionale determinatasi nel 2011.

Per GIOVANNI TERZIROLI e GIANLUCA TERZIROLI

In via pregiudiziale

- dichiararsi l'irritualità della domanda svolta da Carla Terziroli e Chiara Piatti nei confronti di Terziroli Giovanni e Gianluca di cui alla comparsa 17.07.2014 poiché formulata senza il rispetto del meccanismo di cui all'art.269 c.p.c.;

In via preliminare

- dichiararsi l'inammissibilità ex art.39 c.p.c. della domanda di accertamento della qualifica di amministratore di fallito in capo a Terziroli Giovanni perché già al vaglio di altra e diversa Autorità Giudiziaria

- dichiararsi l'inammissibilità ex art.39 c.p.c. della domanda risarcitoria “residuale” formulata nei confronti di Giovanni e Gianluca Terziroli perché già al vaglio di altra e diversa Autorità Giudiziaria

- dichiararsi l'inammissibilità e l'irricevibilità per contraddittorietà e inconciliabilità di presupposti costitutivi della domanda svolta da Carla Terziroli e Chiara Piatti nei confronti degli odierni deducenti di cui alla comparsa 17.07.2014

Nel merito

- respingersi tutte le domande proposte dal Fallimento perché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto assolversi Gianluca Terziroli e Giovanni Terziroli da ogni e qualsivoglia obbligo risarcitorio nei confronti del Fallimento attore;

- respingersi tutte le domande formulate da Carla Terziroli e Chiara Piatti in comparsa 17.07.2014 siccome infondata in fatto e in diritto;

In via riconvenzionale subordinata e nella denegata ipotesi di accertamento della corresponsabilità di Gianluca Terziroli e Giovanni Terziroli rispetto al Fallimento nel dissesto finanziario di G.P. Auto S.r.l.

- ridursi le pretese del Fallimento a quanto risultante dall'istruttoria

- accertarsi l'incidenza e il grado di responsabilità di Terziroli Carla e di Antonio Iannaccone, ciascuno per quanto di competenza, nel dissesto finanziario di G.P. Auto S.r.l. e per l'effetto condannarsi i predetti a rifondere in via di regresso e/o di rivalsa ex art.1299 c.c. ovvero a manlevare, quanto meno pro quota, Gianluca Terziroli e Giovanni Terziroli di quanto i medesimi fossero condannati a sborsare al Fallimento G.P. Auto S.r.l. per le causali di cui in narrativa.

In ogni caso

- spese e competenze di lite rifuse

In via istruttoria

- Si chiede occorrendo, previa remissione della causa in istruttoria, ammettersi i mezzi istruttori dedotti in memoria ex art.183 VI° comma n.2 c.p.c. non ammessi con ordinanza 05.05.2016

Per CARLA TERZIROLI

In via principale:

respingersi in quanto infondate, in fatto e diritto, le pretese avanzate dal Fallimento attore nei confronti delle Convenute, previo ogni accertamento incidentale sulla natura del rapporto di lavoro;

In via subordinata:

nel non creduto caso di mancato accoglimento della domanda che precede, condannare, in via di regresso i signori Gianluca Terziroli, Giovanni Terziroli e Maria Chiara Terziroli ciascuno per quanto di ragione, a manlevare e tenere indenni le Convenute dalle domande svolte dall'Attore.

In ogni caso:

con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.

In via istruttoria:

senza inversione dell'onere della prova, ammettersi le istanze istruttorie tutte così come formulate e capitolate dalle Signore Carla Terziroli e Chiara Piatti nelle memorie ex art. 183, comma VI, nn. 2 e 3, qui riportate:

1. Vero che Chiara Piatti ricopriva tale incarico a titolo gratuito?

2. Vero che Chiara Piatti era poco più che maggiorenne al momento della nomina e non aveva un ruolo attivo all'interno della società?

Sui capitoli 1 e 2 si indicano a testimoni:

- Federica Barbieri, già dipendente G.P. Auto srl;

- Renata Vanola di Induno Olona;

- Sonia di Tallarita di Varese.

3. Vero che la Signora Carla Terziroli provvedeva ad inviare mensilmente alla società Erre Emme S.r.l. una prima nota di cassa, redatta su registri "Buffetti"?

4. Vero che Erre Emme S.r.l., dopo aver verificato, mese per mese, la correttezza della prima nota di cassa ed inserito i relativi dati nel software di contabilità, provvedeva a restituire la documentazione alla società fallita?

Sui capitoli 3 e 4 si indicano a testimoni:

- Federica Barbieri, già dipendente G.P. Auto srl;

- Renata Vanola di Induno Olona;

- Sonia di Tallarita di Varese;



- Dott. Riccardo Vanacore, presso Erre Emme S.r.l.,
 - Rag. Roberto Mariano di Varese.
5. Vero che Emme Erre provvedeva, fino alla data in cui ha avuto l'incarico, all'inserimento nel sistema di contabilità dei dati ed in particolare di quelli ricavati dalla prima nota che la Signora Carla Terziroli redigeva?
 6. Vero che Erre Emme S.r.l. verificava e controllava la coerenza dei dati inseriti nella prima nota con quelli risultanti dal sistema di contabilità?
 7. Vero che, alla data del 22 marzo 2010, la contabilità della società fallita era aggiornata ed inserita fino alla data del 30 novembre 2009?
 8. Vero che i dati contabili, come da bilanci elaborato fino al 23 dicembre 2009 producevano un saldo di cassa pari ad Euro 29.162,89, come da docc. n. 2 e 3 di parte convenuta che mi si rammostrano?
 9. Vero che la società fallita impediva ogni attività di verifica alla società Erre Emme S.r.l. a partire dal mese di gennaio 2010?
 10. Vero che la società fallita revocava l'incarico conferito ad Erre Emme S.r.l. in data 22 marzo 2010, quindi successivamente all'invio della situazione di cui al capitolo 8 che precede?
 11. Vero che Erre Emme S.r.l. comunicava alla società fallita gli adempimenti ancora da eseguire relativamente all'esercizio 2009 e 2010 con raccomandata del 26 marzo 2010, come da doc. n. 4 di parte convenuta che mi si rammostra?
 12. Vero che Erre Emme S.r.l., successivamente alla revoca dell'incarico da parte della società fallita, concedeva il pieno utilizzo da remoto della piattaforma del programma di contabilità "Sistemi" per la gestione della contabilità aziendale, così da consentire il passaggio di consegne al nuovo professionista scelto da G. P. Auto S.r.l.?
 13. Vero che tale modalità di accesso consentiva alla società fallita di poter interrogare, modificare e stampare qualsiasi tipo di documentazione relativa ai movimenti inseriti?
 14. Vero che tale modalità di accesso consentiva la modifica dei dati già inseriti e registrati, omettendo di indicare le effettive date di inserimento e/o di modifica dei dati stessi?
 15. Vero che la registrazione corretta delle varie movimentazioni è corredata dall'indicazione della contropartita del cliente, del nominativo dello stesso e della fattura cui l'incasso si riferisce?

A testi sui capitoli da 5 a 15 si indicano:

- Federica Barbieri, già dipendente G.P. Auto srl;
- Dott. Riccardo Vanacore, presso Erre Emme S.r.l.,
- Rag. Roberto Mariano di Varese.

Si chiede, inoltre, nell'ipotesi in cui le deduzioni avversarie dovessero essere assentite, di essere ammessi a prova contraria sulle medesime circostanze con i testi indicati in sede di memoria istruttoria. Si insiste, per l'ammissione e la relativa disposizione di istanza di esibizione ex. 210 c.p.c., relativamente ai documenti indicati nella citata memoria istruttoria.

Si insiste, infine, per il rigetto dei capitoli di prova e le istanze istruttorie formulate dal Fallimento di G.P. Auto S.r.l. in liquidazione, ivi comprese la richiesta di CTU ex adverso formulata, per tutti i motivi esposti nelle memorie ex art. 183, VI comma, nn. 1 e 3, c.p.c..

Per MARIA CHIARA TERZIROLI

In via pregiudiziale

- dichiararsi l'irritualità della domanda svolta da Carla Terziroli e Chiara Piatti nei confronti dell'odierna deducente di cui alla comparsa 17.07.2014 poiché formulata senza il rispetto del meccanismo di cui all'art.269 c.p.c.;

In via preliminare

- dichiararsi l'inammissibilità e l'irricevibilità per insanabili contraddittorietà e inconciliabilità di presupposti costitutivi della domanda di Carla Terziroli e Chiara Piatti verso Terziroli Maria Chiara di cui alla comparsa 17.07.2014

Nel merito

- respingersi le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto assolversi Maria Chiara Terziroli da ogni e qualsivoglia obbligo risarcitorio nei confronti del Fallimento attore;
In via riconvenzionale subordinata e nella denegata ipotesi di accertamento della corresponsabilità di Maria Chiara Terziroli rispetto al Fallimento nel dissesto finanziario di G.P. Auto S.r.l.
- ridursi le pretese del Fallimento a quanto risultante dall'istruttoria
- accertarsi l'incidenza e il grado di responsabilità di Terziroli Carla, di Terziroli Gianluca, di Terziroli Giovanni e di Antonio Iannaccone, ciascuno per quanto di competenza, nel dissesto finanziario di G.P. Auto S.r.l. e per l'effetto condannarsi i predetti a manlevare ovvero a rifondere in via di regresso e/o di rivalsa ex art.1299 c.c. a Maria Chiara Terziroli di quanto fosse condannata a sborsare al Fallimento per le causali di cui in atti.

In ogni caso

- spese e competenze di lite rifuse

In via istruttoria

Si chiede, occorrendo, previa remissione della causa in istruttoria, ammettersi i mezzi istruttori dedotti in memoria ex art.183 VI° comma n.2 c.p.c. non ammessi con ordinanza 05.05.2016

Per CHIARA PIATTI

Voglia il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento, anche incidentale, e dichiarazione così giudicare:

In via principale:

respingersi in quanto infondate, in fatto e diritto, le pretese avanzate dal Fallimento attore nei confronti delle Convenute, previo ogni accertamento incidentale sulla natura del rapporto di lavoro;

In via subordinata:

nel non creduto caso di mancato accoglimento della domanda che precede, condannare, in via di regresso i signori Gianluca Terziroli, Giovanni Terziroli e Maria Chiara Terziroli ciascuno per quanto di ragione, a manlevare e tenere indenni le Convenute dalle domande svolte dall'Attore.

In ogni caso:

con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.

In via istruttoria:

senza inversione dell'onere della prova, ammettersi le istanze istruttorie tutte così come formulate e capitolate dalle Signore Carla Terziroli e Chiara Piatti nelle memorie ex art. 183, comma VI, nn. 2 e 3, qui riportate:

1. Vero che Chiara Piatti ricopriva tale incarico a titolo gratuito?
2. Vero che Chiara Piatti era poco più che maggiorenne al momento della nomina e non aveva un ruolo attivo all'interno della società?

Sui capitoli 1 e 2 si indicano a testimoni:

- Federica Barbieri, già dipendente G.P. Auto srl;
- Renata Vanola di Induno Olona;
- Sonia di Tallarita di Varese.

3. Vero che la Signora Carla Terziroli provvedeva ad inviare mensilmente alla società Erre Emme S.r.l. una prima nota di cassa, redatta su registri "Buffetti"?

4. Vero che Erre Emme S.r.l., dopo aver verificato, mese per mese, la correttezza della prima nota di cassa ed inserito i relativi dati nel software di contabilità, provvedeva a restituire la documentazione alla società fallita?

Sui capitoli 3 e 4 si indicano a testimoni:

- Federica Barbieri, già dipendente G.P. Auto srl;
 - Renata Vanola di Induno Olona;
 - Sonia di Tallarita di Varese;
 - Dott. Riccardo Vanacore, presso Erre Emme S.r.l.,
 - Rag. Roberto Mariano di Varese.
5. Vero che Emme Erre provvedeva, fino alla data in cui ha avuto l'incarico, all'inserimento nel sistema di contabilità dei dati ed in particolare di quelli ricavati dalla prima nota che la Signora Carla Terziroli redigeva?
6. Vero che Erre Emme S.r.l. verificava e controllava la coerenza dei dati inseriti nella prima nota con quelli risultanti dal sistema di contabilità?
7. Vero che, alla data del 22 marzo 2010, la contabilità della società fallita era aggiornata ed inserita fino alla data del 30 novembre 2009?
8. Vero che i dati contabili, come da bilancino elaborato fino al 23 dicembre 2009 producevano un saldo di cassa pari ad Euro 29.162,89, come da docc. n. 2 e 3 di parte convenuta che mi si rammostrano?
9. Vero che la società fallita impediva ogni attività di verifica alla società Erre Emme S.r.l. a partire dal mese di gennaio 2010?
10. Vero che la società fallita revocava l'incarico conferito ad Erre Emme S.r.l. in data 22 marzo 2010, quindi successivamente all'invio della situazione di cui al capitolo 8 che precede?
11. Vero che Erre Emme S.r.l. comunicava alla società fallita gli adempimenti ancora da eseguire relativamente all'esercizio 2009 e 2010 con raccomandata del 26 marzo 2010, come da doc. n. 4 di parte convenuta che mi si rammostra?
12. Vero che Erre Emme S.r.l., successivamente alla revoca dell'incarico da parte della società fallita, concedeva il pieno utilizzo da remoto della piattaforma del programma di contabilità "Sistemi" per la gestione della contabilità aziendale, così da consentire il passaggio di consegne al nuovo professionista scelto da G. P. Auto S.r.l.?
13. Vero che tale modalità di accesso consentiva alla società fallita di poter interrogare, modificare e stampare qualsiasi tipo di documentazione relativa ai movimenti inseriti?
14. Vero che tale modalità di accesso consentiva la modifica dei dati già inseriti e registrati, omettendo di indicare le effettive date di inserimento e/o di modifica dei dati stessi?
15. Vero che la registrazione corretta delle varie movimentazioni è corredata dall'indicazione della contropartita del cliente, del nominativo dello stesso e della fattura cui l'incasso si riferisce?

A testi sui capitoli da 5 a 15 si indicano:

- Federica Barbieri, già dipendente G.P. Auto srl;
- Dott. Riccardo Vanacore, presso Erre Emme S.r.l.,
- Rag. Roberto Mariano di Varese.

Si chiede, inoltre, nell'ipotesi in cui le deduzioni avversarie dovessero essere assentite, di essere ammessi a prova contraria sulle medesime circostanze con i testi indicati in sede di memoria istruttoria.

Si insiste, per l'ammissione e la relativa disposizione di istanza di esibizione ex. 210 c.p.c., relativamente ai documenti indicati nella citata memoria istruttoria.

Si insiste, infine, per il rigetto dei capitoli di prova e le istanze istruttorie formulate dal Fallimento di G.P. Auto S.r.l. in liquidazione, ivi comprese la richiesta di CTU ex adverso formulata, per tutti i motivi esposti nelle memorie ex art. 183, VI comma, nn. 1 e 3, c.p.c..

Per ANTONIO IANNACCONE

1.= Respingersi le domande tutte proposte da Terziroli Giovanni, Terziroli Gianluca e Terziroli Maria Chiara nei confronti di Iannaccone Antonio con gli atti di citazione per chiamata di terzo notificatigli con pieghi spediti a mezzo del servizio postale in data 25.7.2014.

2.= In via subordinata: per la non creduta ipotesi di condanna, dichiararsi la Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., tenuta e condannarla a tenere indenne e manlevato da ogni pregiudizievole condanna il Dr. Antonio Iannaccone.

3.= In ogni caso: col favore delle spese e competenze di causa e con condanna di Terziroli Giovanni, Terziroli Gianluca e Terziroli Maria Chiara al pagamento di un importo liquidando dal Tribunale a favore del terzo chiamato a titolo di lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte nella II^a memoria ex art. 183, VI^o comma, c.p.c. del 20.1.2016 con i testi ivi indicati anche a prova contraria come da III^a memoria ex art. 183, VI^o comma, c.p.c. dell'8.2.2016.

Per COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONIspa

Nel merito:

* Respingere tutte le domande svolte nei confronti del dott. Angelo Iannaccone in quanto infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, respingere la domanda di manleva svolta nei confronti di Italiana Assicurazioni S.p.A..

* Respingere ogni domanda svolta nei confronti di Italiana Assicurazioni S.p.A.

In ogni caso:

* Fermi i massimali, i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie previsti in polizza.

* Emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso

Concisa esposizione dei motivi della decisione

Con l'atto introduttivo del presente giudizio parte attrice ha proposto azione di responsabilità nei confronti degli odierni convenuti in relazione ad una pluralità di atti di mala gestio agli stessi addebitati in relazione alle funzioni esercitate all'interno della società GP AUTO srl, dichiarata fallita in data 26.6.12, e in particolare nei confronti di:

Giovanni Terziroli quale (asserito) amministratore di fatto per l'intero periodo qui di interesse, Carla Terziroli, Chiara Piatti e Gianluca Terziroli quali membri del CdA fino al 22.10.09 (ma con dimissioni rassegnate da Carla Terziroli e Chiara Piatti già in data 24.7.09 con decorrenza dall'1.8.09); Gianluca Terziroli e Maria Chiara Terziroli: quali membri del CdA dal 22.10.09 fino al 9.4.11; Gianluca Terziroli quale AU ancora in carica alla data della dichiarazione di fallimento.

Nella specie l'attore lamenta innanzitutto l'asserita inattendibilità delle scritture contabili "ufficiali" a fronte in particolare di:

/ una movimentazione anomala (espressamente definita come "del tutto inverosimile") del conto cassa ed una mancata corrispondenza dei saldi di chiusura 2009-apertura 2010 del relativo conto.

/ il mancato rinvenimento della documentazione relativa alla movimentazione di beni e disponibilità liquide di pertinenza della fallita nei mesi subito precedenti la dichiarazione di fallimento.

Muovendo da tale premessa contesta in particolare:

* ammanco di cassa per euro 276.174 nei confronti di tutti i convenuti;

* indebita prosecuzione della ordinaria attività di impresa in epoca successiva alla perdita integrale del capitale sociale (con perdite gestorie asseritamente pari ad euro 676.603 a partire dall' 1.1.11) nei confronti di Terziroli Gianluca e Giovanni per l'intero, nei confronti di Terziroli Maria Chiara fino al 9.4.11 di permanenza in carica.

* distrazioni per euro 181.800, asseritamente consumate dalla fine dell'esercizio 2011, nei confronti di Terziroli Gianluca e Giovanni



In relazione a tali contestazioni la parte ha inizialmente avanzato una domanda risarcitoria commisurata "all'attuale differenza tra attivo e passivo fallimentare" indicato in euro 838.000 (pretesa poi espressamente rinunciata in sede di udienza di ammissione prove); ha altresì proposto in via alternativa (e ritualmente coltivato nel corso dell'intero procedimento) domanda di risarcimento per importi esattamente corrispondenti alle specifiche contestazioni sopra menzionate.

Nella specie si discute delle vicende di società (riferibile alle famiglie Piatti-Terziroli) avente ad oggetto l'esercizio di attività di commercio di autoveicoli e motoveicoli, costituita nel 1995 da Gian Luigi Piatti (marito della odierna convenuta Carla Terziroli) con una quota pari al 95% del capitale sociale. A seguito del decesso di quest'ultimo nel novembre 1999 nella titolarità delle quote succedevano mortis causa le figlie Chiara e Federica Piatti mentre l'odierna convenuta Carla Terziroli assumeva l'incarico di AU. Poco dopo (dicembre 2000) Giovanni Terziroli (fratello di Carla) veniva formalmente assunto nella società come responsabile del settore commerciale mentre suo figlio Gianluca Terziroli acquisiva una partecipazione pari al 40% del capitale sociale – con la costituzione a questo punto di un CdA composto da Carla Terziroli quale presidente, Gianluca Terziroli e Chiara Piatti membri del CdA.

Dai verbali del CdA relativi ai primi mesi dell'esercizio 2009 emergono profili di contrasto tra i soci-amministratori, infine risolti nell'estate 2009 con la cessione della totalità delle quote da parte di Chiara e Federica Piatti in favore di Gianluca Terziroli (quote poi divise con il fratello Nicola), le dimissioni dal CdA di Carla Terziroli e Chiara Piatti nell'agosto 2009, la formale ricostituzione a questo punto del CdA con delibera assembleare 22.10.09 nelle persone degli odierni convenuti Gianluca e Maria Chiara Terziroli rimasti in carica fino alla data del 9.4.11 quando Gianluca assumeva la carica di AU poi conservata ininterrottamente.

Proprio a seguito del passaggio della partecipazione di controllo dall'uno all'altro ramo della famiglia si inserisce l'affidamento (secondo tempi e modalità controverse in causa) di incarichi professionali all'odierno terzo chiamato Antonio Iannaccone (commercialista) con l'interruzione dei rapporti con lo studio EMME ERRE che aveva in precedenza curato la tenuta della contabilità sociale.

E' all'interno di tale contesto, in linea con i gravi contrasti insorti tra i due rami della famiglia, che gli odierni convenuti hanno proposto domande reciproche di manleva mentre i convenuti Terziroli Giovanni, Gianluca e Maria Chiara hanno proposto chiamata di terzo nei confronti di Iannaccone; lo stesso ha infine chiamato in manleva la società assicuratrice ITALIANA ASSICURAZIONI.

A) Venendo al merito delle singole contestazioni proposte si osserva quanto segue.

a) L'ammacco di cassa

In questo caso la contestazione nasce direttamente dalla lettura delle scritture contabili "ufficiali" consegnate al curatore fallimentare a seguito della dichiarazione di fallimento.

Al riguardo, per una migliore disamina dei fatti, pare opportuno riportare per esteso la ricostruzione proposta in sede di atto di citazione.

"Attraverso l'esame della scheda contabile "denaro in cassa" relativa all'anno 2009 si constata un "andamento" dell'ammontare di cassa del tutto inverosimile; basti considerare che:

a) il saldo iniziale alla data dell'1 gennaio 2009, pari ad Euro 39.357,68 ed in parte subito versato sui conti correnti della società (Euro 19.290), si è esponenzialmente incrementato in un solo giorno di oltre Euro

267.000,00 mediante asseriti incassi in contanti (valore, al netto dei versamenti in banca effettuati nella medesima giornata);

b) nei mesi successivi le consistenze (contabili) della cassa contanti si sono ulteriormente incrementate, sino alla punta massima di Euro 480.299 in data 8 giugno 2009, per poi chiudere con un saldo finale di Euro 277.244.

Dall'esame della scheda contabile "cassa contanti" relativa all'esercizio 2010 emerge che il saldo di apertura è di Euro 1.069,60, cioè del tutto diverso da quello di chiusura dell'anno precedente.

Dal libro giornale anno 2009 emerge come nessuna scrittura di assestamento e/o rettifica della posta in esame risulti registrata.

Analoga osservazione vale per la posta "crediti diversi che evidenzia un saldo di Euro 24.003,64 alla data del 31 dicembre 2009 e di Euro 300.179,10 alla data di apertura dell'ottobre 2010, dunque con una ingiustificata differenza di € 276.175,46.

Trattasi di differenze ingiustificate, ingiustificabili e del tutto inammissibili poiché, come è noto, principio fondamentale della partita doppia è che i saldi di chiusura e quelli di apertura relativi alla medesima posta contabile debbono necessariamente e perfettamente coincidere: una discrasia può solo significare che il sistema contabile è totalmente inaffidabile, artefatto e non rispondente al vero.

Nel mese di ottobre 2012 peraltro è stato consegnato alla curatela dal dott. Iannaccone, consulente della G.P. Auto, un "ulteriore" libro giornale, rilegato in plico separato rispetto al libro giornale "principale" e composto dalle pagine numerate da n. 2009/1 a n. 2009/61, avente ad oggetto esclusivamente le operazioni di apertura e chiusura dei conti dell'esercizio 2009

Tale documento attiene, anch'esso, alla apertura dei conti patrimoniali (operazione già registrata e presente nel giornale "principale") ma riporta, in modo totalmente incomprensibile, l'importo di Euro 1.069,60 sia quale saldo di apertura che quale saldo di chiusura della posta "cassa contanti" - importo, che diverge totalmente rispetto al valore indicato nella scheda contabile.

Appare evidente che il libro giornale consegnato, ben quattro mesi dopo l'apertura della procedura fallimentare, dal consulente della G.P. Auto integri e rappresenti una sorta di documentazione contabile "parallela" rispetto a quella principale /formale, nella quale è riportato un accorgimento di "sistemazione" della posta "cassa contanti" attraverso un semplice giroconto contabile di incremento della posta "crediti diversi".

In buona sostanza, invece di addebitare il conto economico della svalutazione della posta "cassa contanti" per gli ammanchi riscontrati, gli amministratori sembrano aver ivi "semplicemente" diminuito la cassa aumentando i crediti, senza quindi gravare il risultato d'esercizio della perdita di oltre Euro 276.000,00 e, di conseguenza, senza intaccare la "tenuta" del patrimonio netto.

(proprio tale rilievo risulta poi a fondamento della ritenuta sussistenza di una situazione di perdita integrale del capitale sociale alla data del 31.12.10 e quindi della distinta contestazione di indebita prosecuzione dell'attività e a partire dall'1.1.11 di cui al successivo punto b).

Al riguardo pare il caso di segnalare la maniera elusiva, indiscutibilmente non corretta, con cui l'intera vicenda risulta rappresentata nelle formali comunicazioni sociali.

Nella assemblea 10.8.10 convocata per l'approvazione del bilancio 2009 il Presidente Gianluca Terziroli si limita a rappresentare l'asserita scoperta di un non meglio precisato ammanco di cassa "come meglio individuato nel verbale CdA all'uopo redatto" (quindi senza alcuna spiegazione in ordine ai fatti che sarebbero stati accertati e in particolare, per quanto di maggiore interesse ai fini del punto all'odg, senza indicare l'importo in tesi mancante) attribuendo tuttavia la relativa responsabilità "esclusivamente al Consigliere Delegato cui era attribuita la delega" (senza l'indicazione del nominativo cui si intendeva fare riferimento ma presumibilmente da individuare nel precedente Pres del CdA Carla Terziroli); nell'occasione, su proposta del medesimo, l'assemblea delibera l'esercizio di azione di responsabilità nei confronti di tale (non nominata) persona e tale delibera rimane senza seguito

– da rimarcare che nessuno dei verbali CdA depositati in atti reca traccia dell'asserita "scoperta" ovvero di successive discussioni circa il concreto avvio dell'azione deliberata.

Il bilancio approvato reca l'indicazione di patrimonio netto negativo per euro 92.179 (a seguito di una riconosciuta perdita di esercizio di euro 105.000). Nell'ATTIVO, al fianco della voce "crediti vs clienti" per euro 1.421.844 indicati come interamente esigibili nell'esercizio, emerge un enorme incremento della complessiva voce "crediti verso altri", formato attraverso l'annotazione di un importo di euro 45.311 indicato come esigibile nell'esercizio (secondo annotazione sostanzialmente in linea con i dati del precedente esercizio 2008) ed invece l'annotazione di un ulteriore importo addirittura di euro 284.697 indicato come "esigibile oltre 12 mesi" senza alcuna indicazione esplicita. Sul punto va altresì rilevato che, mentre la nota integrativa del precedente bilancio 2008 proponeva una chiara indicazione, con specifica tabella, delle diverse categorie dei crediti vantati dalla società nei confronti di soggetti diversi dai "clienti", l'unico "chiarimento" offerto dalla nota 2009 riguarda l'intervenuta ricomprensione in un'unica posta delle voci "clienti" e "fatture da emettere" mentre tace sul dato più rilevante della comparsa per la prima volta in bilancio di una consistente voce di credito esigibile oltre 12 mesi.

All'approvazione del bilancio segue quindi nuova assemblea 15.10.2010 che delibera la copertura delle perdite così risultanti ufficialmente (dunque tenendo conto del menzionato "credito vs altri") e la ricostituzione capitale a 10.300. In continuità con tale appostazioni il successivo bilancio 2010 chiude con l'indicazione di un patrimonio netto positivo per euro 46.000.

In tale contesto parte attrice ritiene provata la sussistenza di un ammanco di cassa per euro 267.000 sulla base della "confessione" asseritamente risultante dal menzionato verbale assembleare 10.8.10 e più in generale dalle dichiarazioni rese al curatore fallimentare dagli odierni convenuti Giovanni e Gianluca Terzioli; ritiene altresì di poter fondare sugli elementi così richiamati una comune responsabilità di tutti i convenuti in ordine alla lamentata sottrazione delle somme.

A parere del Collegio un tale assunto deve reputarsi manifestamente privo di fondamento atteso che:

*dal menzionato verbale 10.8.10 (e più in generale dalle dichiarazioni e difese svolte dai convenuti Giovanni, Gianluca e Maria Chiara Terzioli) non è ravvisabile alcuna "confessione" in ordine alla sottrazione delle somme in parola ma piuttosto e soltanto una "accusa" nei confronti dei precedenti amministratori (in particolare nei confronti di Carla Terzioli);

* certamente è da escludere in diritto la possibilità di attribuire alle menzionate dichiarazioni e difese valenza "confessoria" a carico di soggetti diversi dai dichiaranti;

* più in generale si deve prendere atto che, ove effettivamente accertato il fatto storico di una avvenuta sottrazione di somme, sarebbe spettato all'attore prospettare compiutamente (prima ancora che provare) i profili di una asserita responsabilità solidale di tutte le persone che si sono succedute nella amministrazione attiva della società.

Alla stregua di tali osservazioni si deve dunque prendere atto che, nel contesto delineato, i profili di eventuale responsabilità dei convenuti in ordine alla contestazione in parola, sotto il profilo innanzitutto dell'effettivo accertamento di un fatto distrattivo e poi della sua attribuibilità soggettiva, dipendono da una accurata disamina dell'insieme del materiale di prova concretamente versato in atti.

Nella specie il punto di partenza è ovviamente rappresentato dalle scritture contabili depositate ma è nel contempo da sottolineare come sia la stessa parte attrice a denunciarne il carattere "*totalmente inaffidabile, artefatto e non rispondente al vero*".

Esattamente in linea con tale prospettazione le convenute Carla Terzioli e Chiara Piatti lamentano una macrospica manipolazione delle menzionate scritture in epoca successiva al subentro di un nuovo CdA in conseguenza della integrale cessione delle quote (estate-autunno 2009), con l'asserita aggiunta solo in quella fase della registrazione di pagamenti (evidentemente "enormi" date le dimensioni dell'attività) che la società avrebbe ricevuto in un medesimo giorno (2.1.09), da un unico debitore, addirittura per contanti – annotazioni che lo stesso attore definisce come manifestamente "anomale". A riscontro di tali deduzioni le convenute hanno prodotto in causa copia di una stampa di situazione

patrimoniale al 30.9.09 (asseritamente corrispondente alle scritture contabili dell'epoca) che recava una "cassa" di euro 29.162,89 ben diversa ed assolutamente incompatibile con le risultanze delle scritture "ufficiali" poi consegnate al curatore fallimentare.

D'altro canto né gli altri convenuti, né i professionisti che si sono succeduti in incarichi di tenuta e/o esame della contabilità hanno riconosciuto la paternità delle registrazioni in oggetto – in un contesto in cui, all'esito della istruttoria svolta, deve peraltro reputarsi accertata la possibilità tecnica di aggiunte e/o modifiche successive, non individuabili ex post. Sotto diverso ma collegato profilo deve altresì prendersi atto di come le dichiarazioni degli interessati non consentano affatto di individuare con certezza il momento in cui, sulla base delle scritture in parola, il lamentato ammanco sarebbe stato "scoperto".

Invero:

* nelle dichiarazioni rese al CF in fase precedente l'avvio del presente giudizio Gianluca Terziroli (come da verbale in atti) ha dichiarato che già nell'autunno 2009 sarebbe stato accertato un ammanco di cassa per 2/300.000;

* nella successiva comparsa di costituzione di Giovanni e Gianluca Terziroli (in sostanziale continuità con la precedente dichiarazione) si legge che le irregolarità gestorie in parola (l'ammanco di euro 267.000) sarebbero emerse già a seguito di esame (affidato all'odierno terzo chiamato Iannaccone) di una bozza di bilancio al 6/09: "*Gianluca Terziroli, insospettito dal comportamento di Carla, aveva infatti sottoposto ad un professionista di sua fiducia, nella persona del dott Antonio Iannaccone di Varese, la bozza di bilancio al 30.6.09 che era stato predisposto, su incarico di Carla Terziroli, dallo Studio Erre Emme di Varese (dott Vanacore), e in tale occasione aveva ricevuto conferma della presunta irregolarità degli atti di gestione posti in essere da Carla Terziroli, distrattivi e dissipativi del patrimonio sociale*";

* tali asserzioni sono state tuttavia recisamente smentite dallo stesso Iannaccone il quale, già a partire dalla propria comparsa di costituzione, ha invece dedotto di avere rilevato solo nel giugno 2010 incongruenze nelle registrazioni contabili a lui consegnate a fronte in particolare della registrazione di un rilevante saldo cassa al 31.12.09 invece inesistente;

* tali deduzioni parrebbero trovare puntuale conferma nel verbale CdA 26.4.10 laddove si legge che si sarebbe proceduto alla revoca dell'incarico per la tenuta della contabilità allo studio ERRE EMME e al conferimento di incarico ad un nuovo studio professionale (per l'ispezione della contabilità e la predisposizione del bilancio di esercizio 2009) in conseguenza di "gravi errori riscontrati" – dunque di un accertamento che, secondo la lettera del verbale, dovrebbe intendersi come precedente il conferimento dell'incarico;

* in tale contesto il g.i. (anche alla luce di alcune contraddizioni che parevano emergere dalla comparsa di costituzione dei convenuti Giovanni e Gianluca Terziroli in ordine ai rapporti intercorsi con lo Iannaccone) ha ritenuto di procedere ad interrogatorio libero di tutte le parti (v verb 3.5.16) e nell'occasione (per quanto di maggiore interesse in ordine al punto in esame)

/Gianluca Terziroli ha reso dichiarazioni di estrema genericità in ordine al tempo e alle circostanze della asserita scoperta dell'ammanco, precisando che le affermazioni proposte al riguardo in comparsa di costituzione erano da intendersi come mere "*mie deduzioni*" ("*si riferiscono non a fatti di mia conoscenza ma solo a supposizioni che ho potuto successivamente formulare*"),

/ Giovanni Terziroli ha espressamente dichiarato: "*confermo che Iannaccone mi ha detto solo ad agosto 2010 delle anomalie riscontrate nella contabilità. In fatto io posso solo dire che già nell'estate 2009, quando Carla ha dato le dimissioni, non c'era il denaro per i pagamenti necessari*";

* in sede di esame testimoniale entrambi i professionisti (Vanacore e Mariano) dello studio ERRE EMME formalmente incaricato della tenuta delle scritture contabili durante la gestione Carla Terziroli hanno negato la paternità delle annotazioni contabili in parola, escludendo in particolare di avere mai



avuto cognizione (per quanto di memoria) della “enorme” giacenza di cassa risultante dalle scritture infine consegnate alla curatela fallimentare;

* anche a fronte di tali deposizioni testimoniali il terzo chiamato Iannaccone ha tenuto altresì a ribadire che *“l’importo evidenziato in cassa, del quale Giovanni e Gianluca Terziroli hanno sostenuto essere un ammanco imputabile alla sigra Carla Terziroli, è stato rilevato dalla situazione contabile al 31.12.09, redatta da ERRE EMME o come ipotizzato dai professionisti Vanacore e Mariano modificato con accesso diretto da parte di GP AUTO, avendo un collegamento con tale studio”* – dunque escludendo di avere svolto alcun accertamento in ordine alla ricostruzione dei dati in parola, effettuata in data antecedente al suo incarico, secondo documentazione predisposta da terzi che lui stesso non in grado di individuare (lo studio ERRE EMME o direttamente la stessa GP AUTO).

Alla stregua delle dichiarazioni così raccolte, tenuto conto che nei primi mesi dell’esercizio 2009 erano già emersi contrasti tra i due gruppi di soci-amministratori e che anzi nell’estate 2009 si arrivava alla cessione della totalità delle quote detenute da Carla Terziroli e Chiara Patti sulla base di una situazione patrimoniale 6/09 con l’insediamento di un nuovo CdA, ritiene il Collegio assolutamente implausibile che, all’epoca, le scritture contabili ufficiali riportassero una “anomala” (in verità enorme) giacenza di cassa (naturalmente non corrispondente alla liquidità effettivamente disponibile) di cui tuttavia i nuovi amministratori-soci possano essersi accorti solo un anno dopo. Muovendo da tale convincimento si deve quindi dare per certo che le “anomale” annotazioni evidenziate da parte attrice siano state riportate nelle scritture contabili solo in data successiva al cambio nella gestione sociale, dunque indiscutibilmente in un arco di tempo in cui la responsabilità della corretta tenuta delle scritture era in capo ai nuovi soci-amministratori – mentre deve prendersi atto che, sulla base del materiale di prova acquisito, rimane non identificabile la paternità materiale delle modifiche apportate alle registrazioni precedenti.

Da tali osservazioni discende innanzitutto l’evidente impossibilità di attribuire alcuna valenza probatoria nei confronti delle odierne convenute Carla Terziroli e Chiara Piatti alle scritture contabili così “modificate” in epoca successiva alla loro fuoriuscita dalla società (cessione quote e dimissioni dal CdA) – quanto meno in mancanza di qualsivoglia autonomo elemento di prova di una effettiva condotta distrattiva.

Per i medesimi motivi ad opposte conclusioni si deve arrivare nei confronti dei nuovi soci-amministratori (cui va invece attribuita la formale responsabilità della tenuta delle scritture in parola) ma in questo caso senza alcuna possibilità di desumere dalle (sole) annotazioni in parola l’effettiva sussistenza di una condotta distrattiva loro addebitabile: le annotazioni parlano di versamenti in cassa che lo stesso attore definisce del tutto inattendibili (per come registrati) e quindi di giacenze di cassa asseritamente formate sotto la precedente gestione e che certamente non sono state consegnate da Carla Terziroli ai nuovi amministratori.

E allora, in conclusione, una volta riconosciuto che ci troviamo di fronte a scritture contabili artificialmente manipolate ex post, si deve prendere atto della pluralità di scenari possibili cui la rilevata manipolazione potrebbe (in astratto) condurre, quali essenzialmente rappresentabili secondo la seguente alternativa:

i) modifica delle precedenti registrazioni da parte dello stesso studio ERRE EMME in fase di dismissione del mandato, con annotazioni non rituali ma magari anche sostanzialmente corrispondenti ad incassi effettivi e dunque con il disvelamento di indebite appropriazioni di somme da parte dei “vecchi” amministratori: ipotesi astrattamente plausibile ma, come detto, espressamente smentita dai professionisti dello studio ERRE EMME e per il resto completamente priva di qualunque riscontro probatorio;

ii) modifica ad opera dei “nuovi” amministratori (con l’appoggio o meno di Iannaccone) volta a rappresentare/simulare una pregressa attività distrattiva addebitabile ai precedenti amministratori quale espediente volto in particolare a gonfiare l’attivo rilevato in sede di approvazione di bilancio (e quindi



sminuire le esigenze di copertura perdite): ma in simile prospettiva verrebbe evidentemente a cadere il fatto stesso di una lamentata distrazione di somme e proprio questa pare allora la conclusione cui si deve infine arrivare in ordine alla contestazione in parola, in mancanza di effettiva prova (di cui proprio l'attore sarebbe stato onerato) della esistenza di un ammanco risarcibile.

Per tutte le considerazioni così proposte il collegio ritiene pertanto che per questa parte la domanda dell'attore non possa essere accolta nei confronti di alcuno dei convenuti.

b) La prosecuzione della attività di impresa – le condotte distrattive

Alla stregua delle medesime considerazioni di cui al capo precedente deve invece reputarsi pienamente fondata la contestazione di colpevole occultamento dell'effettivo deficit patrimoniale risultante in chiusura dei bilanci 2009 e 2010 e quindi di indebita prosecuzione della ordinaria attività sociale a partire (per come contestato) dall'1.1.11 – e invero risulta di tutta evidenza l'inammissibilità della pretesa di appostare all'attivo, nella situazione descritta, un "credito" (come certo e pienamente esigibile) per l'importo di euro 267.000 corrispondente al presunto ammanco di cassa, così da far risultare al 31.12.10 una situazione di patrimonio netto positivo per euro 46.000 invece che negativo per euro 221.000.

Al riguardo rimane solo da rimarcare ancora il carattere propriamente elusivo della richiamata rappresentazione contabile, come da rilievi di bilancio proposti al capo precedente quali indiscutibilmente rivelatori della piena consapevolezza della irregolarità della appostazione: significativamente infatti, come già sopra evidenziato, in sede di discussione del bilancio di esercizio 2009, la denuncia di un asserito ammanco di cassa non risulta accompagnata dall'indicazione dell'ammontare della lamentata distrazione, così da far escludere ogni possibilità di collegamento tra tale denuncia e l'appostazione della voce relativa ad "altri crediti", grazie anche alla omessa indicazione, a differenza che nel precedente bilancio di esercizio, della specifica dei presunti debitori; d'altro canto nessuna effettiva iniziativa risulta seguita alla menzionata assemblea per il recupero del presunto credito in oggetto e ciò nonostante risulta puntualmente confermata (ancora senza alcuna informazione al riguardo) l'iscrizione della relativa posta all'attivo del successivo bilancio di esercizio 2010.

Non vi è dubbio d'altro canto, come espressamente dedotto dall'attore e non specificamente contestato dai convenuti, in ordine alla effettiva prosecuzione della ordinaria attività di impresa nel corso dell'anno 2011 e dunque il presupposto di una piena responsabilità degli amministratori ex art 2486 cc in relazione ad eventuali perdite maturate nel periodo.

Nel contesto di tale prosecuzione di attività vanno collocate d'altro canto pure le contestazioni relative ad asserite attività distrattive poste in essere dagli amministratori negli ultimi mesi di vita della fallita, per un importo complessivo inizialmente indicato in euro 238.725 poi ridimensionato in sede di PC ad euro 181.800 – essenzialmente con riferimento all'omesso rinvenimento di veicoli intestati alla fallita destinati alla vendita (ovvero di riscontro documentale di versamento del relativo prezzo di cessione nelle casse sociali) o beni detenuti in leasing di cui risulta rivendicata la restituzione, incasso di cambiali emesse in favore della fallita ma incassate dalla distinta GP SERVICE di Giovanni Terziroli e più in generale una cessione d'azienda in favore del medesimo Giovanni Terziroli.

Per questa parte, a parere del Collegio, non è seriamente revocabile in dubbio l'effettivo fondamento della contestazione di parte attrice a fronte dell'obiettivo precipitare della situazione dei conti quale infine "fotografato" dal deficit rilevato a seguito della dichiarazione di fallimento, mentre rimane da discutere il tema relativo ad una corretta quantificazione del danno risarcibile.



Al riguardo l'attore pretende di fare riferimento al dato testuale del rapporto costi/ricavi rilevato dalla stampa "ufficiale" dei conti della fallita al 31.12.11 (doc. ritualmente prodotto in atti) che evidenzia appunto uno scarto di euro 676.603 nei dati riportati ma non tiene conto della dichiarata incompletezza del documento in parola quale non comprensivo (come da espressa annotazione in calce) delle giacenze di magazzino di fine esercizio (quale dato in corso di verifica) a fronte di una stima delle rimanenze di inizio esercizio pari ad 670.000.

Tale rilievo fa evidentemente venir meno ogni concreta valenza del documento in parola ai fini qui di interesse. Nel contempo si deve tuttavia riconoscere che la palese inattendibilità delle scritture contabili (quale emersa in relazione alle manipolazioni del conto cassa e poi alla irregolare movimentazione dei cespiti sociali negli ultimi mesi di vita della fallita), come detto direttamente addebitabile ai medesimi convenuti nei cui confronti è rivolta la domanda risarcitoria qui in esame, fa apparire pienamente legittimo il ricorso a criteri equitativi di determinazione del danno quali nella specie utilmente esperibili nel confronto tra la situazione dei conti emergente al 31.12.10 (quale opportunamente rettificata alla stregua dei rilievi fin qui discussi) e quella risultante in sede fallimentare.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Parte attrice dà atto di ammissioni al passivo per un importo complessivo (documentato in causa) per euro 838.000 lamentando nel contempo l'inesistenza di un qualsivoglia attivo. Tale valutazione tuttavia non tiene conto innanzitutto del residuo credito verso soci per versamento capitale sociale di euro 55.000 risultante dal bilancio 2010 di cui non risulta dedotto l'incasso prima della dichiarazione di fallimento. Non tiene conto altresì dei cespiti attivi rappresentati dai crediti maturandi in relazione ai contratti di affitto del ramo d'azienda relativo alla attività commerciale (euro 58.000 annui per sei anni) nonché dei locali officina, macchinari e attrezzature ancora risultanti nella titolarità della società (euro 13.400 annui per cinque anni) - mentre deve all'evidenza reputarsi del tutto irrilevante ai presenti fini (di accertamento di eventuali perdite gestorie e dunque di aggravamento del deficit patrimoniale in data successiva al 31.12.10) che il fallimento possa avere ritenuto conveniente agire per la risoluzione dei relativi contratti.

Alla stregua di tale rilievo si ritiene pertanto di poter attribuire ai beni concessi in affitto (ai presenti fini di valutazione equitativa) un valore pari a quello dei menzionati corrispettivi.

Il dato così risultante (di un deficit effettivo quindi commisurabile in euro 562.000) va evidentemente confrontato (secondo il criterio della cd "differenza dei netti patrimoniali") con la situazione patrimoniale della società alla data iniziale rilevante, nella specie da reputarsi correttamente indicata dall'attore in via prudenziale al 31.12.10, tenuto conto della piena notorietà già da lungo tempo della non iscrivibilità all'attivo dell'esaminato "credito vs altri" per euro 267.000, ovviamente da rileggere alla luce della necessaria eliminazione dal computo di tale posta attiva - mentre non paiono emergere dagli atti di causa elementi che nel caso concreto possano giustificare la svalutazione di ulteriori poste dell'attivo, atteso che la successiva conclusione dei menzionati contratti di affitto di azienda fa escludere una situazione di svalutazione fallimentare.

Di qui, a fronte di un deficit iniziale così stimato in euro 221.000, una stima finale di carattere equitativo delle perdite risarcibili a titolo di indebita prosecuzione di attività pari ad euro 147.000 (-221.000 al 31.12.10 a fronte di una stima in sede fallimentare pari a - 368.000, quale debito di valore suscettibile di rivalutazione ed interessi dalla data del fallimento.

A parere del Collegio tale dato deve d'altro canto reputarsi interamente comprensivo di quello relativo agli esiti delle operazioni contestate come propriamente distrattive dall'attore e in tesi poste in essere negli ultimi mesi di vita della fallita - tenendo conto in particolare che in sede di costituzione i convenuti Giovanni e Gianluca Terziroli hanno proposto argomentate (e in parte documentate) difese in ordine alla sorte effettiva della massima parte dei beni in questione senza che sul punto nessuna replica sia arrivata dall'attore nella successiva memoria 183 n 1 cpc.

B) La posizione dei singoli convenuti e dei terzi chiamati

Una volta ritenuta accertata (sia pure nei limiti sopra evidenziati) una condotta di indebita prosecuzione della attività sociale in una situazione di perdita dei requisiti minimi di capitale nessun dubbio può porsi per quanto riguarda la responsabilità soggettiva del convenuto Gianluca Terziroli, quale amministratore della società per l'intero arco di tempo qui di interesse e addirittura formale AU a partire dall'aprile 2011.

Analoga responsabilità per la violazione dei limiti previsti ex art 2486 cc deve altresì reputarsi ravvisabile nei confronti della convenuta Maria Chiara Terziroli, membro del CdA dal 22.10.09 al 9.4.11.

Nella specie la difesa di parte di appunta, quanto ai profili soggettivi qui in esame, su una asserita natura meramente formale dell'incarico accettato – secondo prospettazione che ai presenti fini assume tuttavia valore pienamente confessorio in ordine al mancato assolvimento (quanto meno per colpevole negligenza) delle incombenze inerenti la carica rivestita, tenuto conto della responsabilità collegiale (e non delegabile) dell'intero organo amministrativo in ordine alla predisposizione del bilancio 2010 (come detto redatto in maniera da occultare una situazione di patrimonio netto negativo, così da consentire l'indebita prosecuzione della attività sociale qui in contestazione) e più in generale dell'obbligo di "agire informati" espressamente previsto a carico di tutti i membri di un CdA ex art 2381 cc.

Ad ulteriore supporto di tale valutazione pare comunque il caso di sottolineare ancora l'effettiva presenza della convenuta, anche in veste di segretario verbalizzante, in occasione della assemblea 10.8.10 (di approvazione del bilancio 2009 con la "falsa" prospettazione di un ammanco di cassa, l'approvazione di una elusiva delibera di esercizio di azione di responsabilità destinata a rimanere sulla carta, l'irregolare appostazione di un inesistente credito vs altri per 267.000, atto a giustificare una sola apparente copertura delle perdite in realtà maturate).

Ciò nonostante il Collegio ritiene di non poter accogliere la domanda risarcitoria proposta nei confronti della convenuta in relazione alla prosecuzione di attività nel periodo 31.12.10-9.4.11 nella obiettiva impossibilità di reputare accertata in fatto l'esistenza di perdite gestorie maturate in tale brevissimo arco di tempo (tenendo anche conto che, secondo la medesima prospettazione dell'attore, una parte delle perdite di periodo sarebbero riferibili a condotte propriamente distrattive consumate negli ultimi mesi di vita della fallita, dunque in epoca già successiva alle dimissioni della convenuta) e dunque il presupposto comunque necessario per il ricorso a criteri equitativi di liquidazione.

Sicuramente più delicata appare, nell'economia del presente giudizio, la posizione dell'altro convenuto Giovanni Terziroli, in relazione alla posizione di "amministratore di fatto" allo stesso attribuita dal fallimento.

Al riguardo il convenuto ha invocato in via preliminare una eccezione di "inammissibilità ex art 39 cpc" della relativa domanda di accertamento per essere la medesima questione già stata sollevata in sede di giudizio di opposizione alla formazione dello stato passivo.

L'eccezione appare manifestamente infondata alla luce della ormai formalmente sancita rilevanza meramente endofallimentare degli accertamenti in materia di formazione del passivo. Nel merito il collegio ritiene pienamente concludenti i rilievi proposti sul punto da parte attrice.

Invero:

*Giovanni Terziroli assume la responsabilità di direttore commerciale della fallita, e dunque la diretta responsabilità degli affari della società, in stretta concomitanza (fine 2000) con l'acquisto di una rilevante partecipazione sociale (40%) da parte del figlio Gianluca e già da quel momento (ancora durante la presidenza Carla Terziroli) svolge funzioni chiaramente eccedenti il formale incarico ricoperto: v in particolare la testimonianza dell'impiegata amministrativa Barbieri, con riferimento sia

alla sua stessa assunzione a seguito di colloquio congiunto con entrambi i signori Carla e Giovanni Terziroli, sia al concreto esercizio di poteri direttivi sulla organizzazione interna della società; più in generale, come emerge dalle dichiarazioni del dipendente Ventura in sede di esame testimoniale, in tale arco di tempo l'azienda era gestita congiuntamente da Carla, Giovanni e Gianluca Terziroli (verb 14.6.16: *“io sono stato assunto a seguito di colloquio con Carla Terziroli; nell'occasione mi ha spiegato che in azienda comandavano lei, Giovanni e il figlio Gianluca”*); esattamente nel medesimo senso infine le dichiarazioni rese da Maristella Talamona, moglie di Giovanni (*“fino al 2009 mio figlio, mia cognata e mio marito facevano tutto insieme, erano loro i capi – per quanto io sappia per sentito dire da mio marito”*);

* nell'ottobre 2009 (a seguito delle dimissioni presentate dalle odierne convenute Piatti e Carla Terziroli con contestuale trasferimento dell'intera partecipazione sociale) risulta formato un nuovo CdA con i soli Gianluca e Maria Chiara Terziroli ma poco dopo Gianluca si trasferiva in Svizzera (v. in particolare le dichiarazioni della madre Maristella Talamona) presso la moglie in attesa del quarto figlio, mentre Maria Chiara (come dalla stessa sempre dichiarato senza contestazione alcuna da parte degli altri convenuti) non si sarebbe in realtà mai occupata della società, rivestendo un incarico meramente formale – secondo ricostruzione fin qui pacifica delle vicende sociali da cui emergerebbe dunque una situazione di “vuoto” nel concreto esercizio delle responsabilità amministrative;

* in tale contesto diversi testi citati dalla difesa di Giovanni Terziroli (in particolare la moglie Talamona ed alcuni operai della fallita subito dopo passati a lavorare con il medesimo Giovanni) hanno parlato di una situazione di prolungata malattia di Giovanni Terziroli e di un subentro in azienda di Nicola Terziroli (fratello di Gianluca) ma senza alcun riferimento alla assunzione di responsabilità gestorie da parte dello stesso così come del resto nessuno dei convenuti ha inteso attribuire al Nicola responsabilità di tal fatta; alla stregua delle dichiarazioni dei medesimi testi risulterebbe peraltro che Giovanni avrebbe comunque continuato a gestire “la parte commerciale”;

*peraltro una situazione di effettivo impedimento di Giovanni a curare gli affari sociali (come bene evidenziato dall'attore) non trova riscontro in adeguata documentazione medica (quale peraltro sarebbe stata ovviamente necessaria a giustificare assenze dal luogo di lavoro, stante la sua posizione formale di “dipendente”) e anzi risulta assolutamente incompatibile con la domanda di insinuazione al passivo fallimentare per il pagamento di proprie spettanze, in cui lo stesso rivendica di avere continuativamente svolto attività lavorativa fino alla data del fallimento;

* la già menzionata teste Barbieri ha d'altro canto espressamente dichiarato che, dopo il trasferimento delle quote, *“si occupava di tutto Giovanni”*; la teste ha altresì dichiarato di non avere memoria di una assenza prolungata e continuativa di Giovanni Terziroli dall'azienda;

* le stesse dichiarazioni della teste Talamona (moglie di Giovanni), pur confermando la malattia del marito, fanno riferimento ad un aggravamento progressivo, con una assenza soprattutto nel 2010, e *“una progressiva ripresa a partire dal 2011”* (esattamente l'arco di tempo qui propriamente di interesse) finendo comunque per offrire riscontro a responsabilità proprie di Giovanni laddove parla di discussioni con i figli che *“si facevano a casa perché Gianni non stava bene”* ;

* negli ultimi mesi di vita della società, fine 2011, è ancora esclusivamente Giovanni a trattare l'affitto d'azienda con AUTOVIEMME (v testi Lisino e Villa secondo cui Gianluca sarebbe comparso solo per la formalizzazione del contratto dinanzi al notaio : la difesa di parte convenuta pretende di mettere in discussione l'attendibilità dei testi ma si guarda bene dall'attribuire ad altri, inevitabilmente altri membri della famiglia, la paternità dei contatti ed accordi in parola);

*è infine Giovanni a proseguire l'attività di officina già svolta dalla fallita attraverso una neocostituita GP AUTO SERVICE DI TERZIROLI GIOVANNI, attraverso la stipula (subito prima della dichiarazione di fallimento) di ulteriori contratti di affitto, anche attraverso l'assunzione degli operai della fallita.

A parere del Collegio l'insieme dei dati indiziari così evidenziati deve dunque reputarsi pienamente idoneo a supportare la contestazione del fallimento circa l'assunzione da parte di Giovanni Terziroli di responsabilità di amministrazione di fatto della fallita nell'ambito di una gestione familiare della società.

Manifestamente priva di fondamento deve infine reputarsi la pretesa di manleva esercitata dai convenuti Giovanni e Gianluca Terziroli nei confronti del terzo chiamato Iannaccone, cui viene sostanzialmente addebitata la responsabilità di avere indicato come legittimamente iscrivibile all'attivo del bilancio 2010 il "credito vs altri" di euro 267.000, così fuorviando soci e amministratori nella ricostruzione della effettiva situazione patrimoniale della fallita.

Al riguardo pare sufficiente rimarcare che:

*ai menzionati convenuti viene qui contestata dall'attore (e ritenuta fondata dal Tribunale) la violazione di incombenze proprie degli amministratori relative non già ad una mera formazione irregolare del bilancio 2010 ma piuttosto alla prosecuzione indebita della attività sociale in una situazione di mancanza dei requisiti minimi di capitale – dunque una condotta "propria" degli amministratori, non delegabile e rilevante anche in termini di (eventuale) mera colpa;

*il commercialista Iannaccone risulta avere formalmente esercitato il suo incarico professionale su mandato della società e non già dei convenuti quali persone fisiche e pertanto solo la società può ritenersi legittimata all'esercizio della azione di responsabilità contrattuale nella specie espressamente invocata;

* quand'anche si ritenesse di poter riconoscere ai convenuti una legittimazione ad agire nei confronti dello Iannaccone sotto un distinto profilo ex art 2043 cc (e si ritenesse effettivamente esercitata una tale azione nel presente giudizio) si dovrebbe necessariamente prendere atto che sarebbe evidentemente spettato ai chiamanti offrire piena prova di essere stati indotti in errore dal chiamato, laddove nel presente giudizio tale assunto risulta supportato dalle sole dichiarazioni degli stessi interessati puntualmente contraddette da controparte; per altro verso si deve altresì sottolineare come la prospettazione dei convenuti risulta inevitabilmente contraddetta dalle considerazioni svolte sub a) in ordine all'effettivo fondamento delle doglianze relative al presunto ammanco di cassa, al carattere deliberatamente elusivo delle comunicazioni ed annotazioni relative, al mancato esercizio della azione sociale di responsabilità deliberata dall'assemblea.

In conclusione, alla stregua di tutte le considerazioni così proposte, il Collegio ritiene di poter accogliere solo nei confronti di Giovanni e Gianluca Terziroli e solo parzialmente (nei termini sopra esposti) la domanda di risarcimento danni proposta dall'attore.

Conseguenti a tale valutazione le determinazioni in materia di spese di lite, con

* la condanna dell'attore alla rifusione delle spese di lite nei confronti delle convenute Piatti, Carla Terziroli e Maria Chiara Terziroli (peraltro tenendo conto, in relazione alla posizione di quest'ultima, non solo dell'ambito limitato delle difese svolte ma anche della peculiare motivazione in questo caso posta a fondamento del rigetto della domanda dell'attore);

*la condanna dei convenuti Giovanni e Gianluca Terziroli ad una rifusione parziale, secondo una misura ritenuta equa del 50% dell'intero, delle spese sostenute dall'attore (a fronte del limitato accoglimento delle domande proposte, tale da dar luogo ad una situazione di parziale soccombenza reciproca);

*la condanna dei medesimi convenuti alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato Iannaccone e dunque anche dalla ITALIANA ASSICURAZIONI chiamata in manleva dallo stesso Iannaccone in conseguenza della chiamata dei convenuti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

in parziale accoglimento delle domande di parte attrice,

*accerta, per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione, la responsabilità dei convenuti Giovanni Terziroli e Gianluca Terziroli in ordine ai fatti in contestazione e per l'effetto condanna entrambi, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore dell'importo di euro 147.000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data del fallimento;

*rigetta le domande proposte dall'attore nei confronti delle convenute Carla Terziroli, Chiara Piatti e Maria Chiara Terziroli;

* rigetta le domande proposte dai convenuti Giovanni Terziroli e Gianluca Terziroli nei confronti del terzo chiamato Antonio Iannaccone;

*condanna i convenuti Giovanni Terziroli e Gianluca Terziroli alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore limitatamente ad un importo di euro 759,00 per spese ed euro 9.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa;

*condanna i menzionati convenuti Giovanni e Gianluca Terziroli, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di Antonio Iannaccone e ITALIANA ASSICURAZIONI spa per un importo, in favore di ciascuna parte, di euro 10.000,00 per compensi oltre 15% spese generali, iva e cpa;

*condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore delle convenute Carla Terziroli e Chiara Piatti liquidate in un importo complessivo di euro 15.000,00 ed ulteriore importo di euro 10.000,00 in favore di Maria Chiara Terziroli – importi tutti maggiorati del 15% per spese generali, iva e cpa;

Così deciso in Milano, 9.3.17

Il Presidente
dott. Vincenzo Perozziello